



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



IL SINDACO

ORDINANZA N. 39 del 11 marzo 2021

OGGETTO: ZONA ROSSA - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE INVERNALE DEL SABATO DI P.ZZA DE CURTIS.

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n.35 e s.m.i.;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge del 7 ottobre 2020, n.125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con il quale viene prorogato al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza per l'adozione di misure volte ad evitare la diffusione del COVID-19;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;
- il DPCM 02 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.L.16 maggio 2020 n.33 che all'art.2 comma 14 primo inciso stabilisce che: *“le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.”*;

VISTO il “Protocollo Regionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e poi modificato con Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n.113 del 17/06/2020 e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.137 del 03/07/2020;

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 175 del 13/11/2020 ad oggetto: “MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO DI P.ZZA DE CURTIS E MERCATO AGRICOLO DEL MERCOLEDÌ DI P.ZZA PO. ORDINANZA REGIONALE N.216 DEL 12/11/2020 PUNTO A4). ADOZIONE PIANI PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DI COVID-19”, così come modificata dall'Ordinanza Sindacale n.179 del 20/11/2020, con le quali si è provveduto ad adottare i piani delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 necessari per poter far proseguire i due mercati settimanali;

VISTA l'Ordinanza n.185 del 03/12/2020 ad oggetto: “MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO DI P.ZZA DE CURTIS E MERCATO AGRICOLO DEL MERCOLEDÌ DI P.ZZA PO. PROROGA DELL'EFFICACIA DELL'ORDINANZA SINDACALE N.175 DEL 13/11/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL'ORDINANZA SINDACALE N.179 DEL 20/11/2020.” che ha prorogato l'efficacia delle ordinanze suddette;

VISTA l'ordinanza n.24 dell'11/02/2021 ad oggetto: “PIANO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS COV-2 DEL MERCATO SETTIMANALE INVERNALE DI P.ZZA DE CURTIS APPROVATO CON L'ORDINANZA SINDACALE N.179 DEL 20/11/2020. MODIFICA.” con la quale è stato modificato il piano delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 del mercato settimanale invernale di P.zza De Curtis, allegato all'ordinanza n. 179 del 20/11/2020, stabilendo che fino al 30 aprile 2021 verrà garantita la presenza durante ogni giornata di mercato di numero 2/3 addetti alla vigilanza/steward;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute 19 febbraio 2021 ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise.”;

VISTA l'Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.23 del 01/03/2021 ad oggetto: “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei comuni dei distretti di Cesena e Valle del Savio, Rubicone, Faenza, Lugo, Ravenna, Riccione e Rimini facenti capo all'Azienda USL della Romagna.”;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione della suddetta ordinanza Regionale la provincia di Rimini si trova attualmente in zona Rossa;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'art.45 del D.P.C.M. 02/03/2021, in Zona Rossa i mercati sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

RITENUTO quindi di approvare nuove modalità di effettuazione del mercato settimanale del sabato nei periodi di vigenza della Zona Rossa, lasciando invariato il piano delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTA la Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

1. che nelle giornate di mercato in cui il Comune è in Zona Rossa, potranno partecipare al mercato settimanale del sabato di P.zza De Curtis solo ed esclusivamente i concessionari di posteggio che operano nel settore merceologico alimentare, i produttori agricoli e gli operatori florovivaistici;
2. ai concessionari di posteggio operanti nel settore merceologico alimentare che si trovano già all'interno di P.zza De Curtis di mantenere il loro posizionamento, mentre ai concessionari di posteggio operanti nel settore merceologico alimentare e ai produttori agricoli, che svolgono la loro attività su Via Petrarca, di posizionarsi all'interno del perimetro di P.zza De Curtis ruotando l'attrezzatura di 180° gradi e posizionando la stessa oltre al cordolo del marciapiede che perimetra la piazza (si veda planimetria di cui all'allegato 1);
4. di non effettuare la spunta dei posteggi commerciali eventualmente liberi e di ammettere a partecipare alla giornata di mercato i produttori agricoli inseriti nella graduatoria di spunta;
5. che eventuali aggiustamenti o modifiche al posizionamento dei posteggi e alla segnaletica potranno essere valutate ed effettuate sul posto dalla Polizia Municipale;
6. che quanto sopra disposto, è applicabile anche durante eventuali ulteriori periodi in zona Rossa, ove le modalità di effettuazione dei mercati siano sostanzialmente le medesime rispetto a quelle indicate all'art. 45 c. 2 del D.P.C.M. 02/03/2021;

DISPONE INOLTRE

- che il presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sull'albo pretorio;
- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente e va trasmessa:
 - al Prefetto di Rimini;
 - al Questore di Rimini;
 - al Comando Carabinieri di Rimini;
 - alla Guardia di Finanza;
 - al Comando Polizia Municipale;
 - al SUAP;
 - all'ufficio Lavori Pubblici.

Salvo che il fatto non costituisca reato, le eventuali trasgressioni comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall' art. 4 comma 1° del Decreto Legge n. 19/2020 convertito in Legge n. 35/2020 e s.m.i..

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Cattolica, 11/03/2021

IL SINDACO
GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

